



# COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N 34 DEL 31/10/2012

**OGGETTO** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno DUEMILADODICI addì 31 del mese di OTTOBRE alle ore 17,10 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
PIROSU	ANTONELLO - SINDACO	SI	
ANGIUS	ANDREA		SI
SECCI	DAMIANO	SI	
PORCU	PAOLO	SI	
PIRAS	GIAN LUCA	SI	
LOBINA	FABIANO	SI	
PIU	SONIA		SI
PINNA	ROBERTO	SI	
COSSU	MARINELLA	SI	
PISCHEDDA	ANTONIO		SI
PORCINA	MARCELLO	SI	
MATTA	ALBERTO	SI	
PEIS	MARIA GRAZIA	SI	
Totale		10	3

Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa Zuddas Adriana il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Presidente Dr. Pirusu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco in apertura dà lettura di alcuni articoli del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare sul comportamento dei consiglieri e del pubblico.**

**VISTA la proposta di deliberazione avente il medesimo oggetto della presente deliberazione;**

**Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000;**

**Dato atto che si apre una polemica tra il Sindaco e alcuni Consiglieri dell'opposizione in ordine all'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno;**

**Dato atto che il Consigliere Porcina Marcello alle ore 17,10 si allontana dall'aula;**

**Sentiti gli interventi:**

**— del Sindaco, il quale sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo con l'opposizione e fornisce alcuni chiarimenti al Consigliere Matta ;**

**— del Consigliere Matta , il quale propone la riduzione dell'IMU dal 4%° al 2%° e dal 7 %° al 4/%°**

**Presenti 9**

**Favorevoli 7**

**Astenuti 2 ( Matta Alberto- Peis M. Grazia- Consiglieri di minoranza)**

### DELIBERA

**In conformità e come contenuto nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed allegata alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale,**

**Al termine della votazione il Consigliere Peis osserva che è prassi che gli argomenti all'o.d.g. siano illustrati dal Sindaco o dall'Assessore competente;**

**Chiede inoltre se ci siano delle novità in ordine alla questione dell'antenna e annuncia che per la trattazione dell'argomento chiederà la convocazione del Consiglio Comunale;**

**Il Sindaco in ordine alle osservazioni del Consigliere Peis afferma di aver sempre illustrato gli argomenti all'o.d.g. ma allo stesso tempo di non accettare atteggiamenti pretestuosi, a riprova di ciò richiama la sua risposta al Consigliere Matta;**

**Quanto all'ultima interrogazione invita il Consigliere Peis ad attivarsi.**



**COMUNE DI VILLAPERUCCIO**  
**PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 34 DEL 31 OTT. 2012**

**OGGETTO** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

**IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E" confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  
"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

**ATTESO** che i regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

**PRESO ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**PRESO ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli art.8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n.23, e dell'art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in calce al presente atto;

### **PROPONE**

**Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

**Di determinare** annualmente le aliquote, con successiva ed apposita deliberazione;

**Di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.



*[Handwritten signature]*  
Sindaco



**Parere Favorevole sulla regolarità tecnica**  
(Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267)

il Responsabile del Servizio

**Parere favorevole sulla regolarità contabile**  
(Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

il Responsabile del Servizio

**Attestazione di copertura finanziaria della spesa**  
(Art. 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Attesta che la spesa prevista,  
trova copertura finanziaria negli stanziamenti indicati.

il Responsabile del Servizio

**Parere Preventivo di conformità**  
(Art. 97 comma 2 D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Visto di conformità della presente proposta alle norme di leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune ed all'atto  
di indirizzo richiamato nella proposta, relativamente alla forma, alla competenza e alla procedura

il Segretario Comunale





Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/10/2012

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento \_\_\_\_\_  
Art. 2 - Terreni agricoli e fabbricati rurali (uso civile abitazione e strumentali) - Esenzione dall'imposta \_\_\_\_\_  
Art. 3 - Aree fabbricabili \_\_\_\_\_  
Art. 4 - Rimborso per aree divenute inedificabili \_\_\_\_\_  
Art. 5 - Abitazione principale - definizione \_\_\_\_\_  
Art. 6 - Altri fabbricati - definizione \_\_\_\_\_  
Art. 7 - Pertinenze dell'abitazione principale \_\_\_\_\_  
Art. 8 - Immobili degli enti pubblici \_\_\_\_\_  
Art. 9 - Agevolazioni \_\_\_\_\_  
Art.10- Fabbricati inagibili o inabitabili (comma 3, art.13 D.L. 201/2011) \_\_\_\_\_  
Art.11 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta \_\_\_\_\_

## TITOLO II - Versamenti e rimborsi

- Art. 12 - Versamenti \_\_\_\_\_  
Art. 13 - Versamenti minimi \_\_\_\_\_  
Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare \_\_\_\_\_  
Art. 15 - Rimborsi e compensazione \_\_\_\_\_  
Art. 16 - Sanzioni ed interessi moratori \_\_\_\_\_

## TITOLO III - Controlli

- Art. 17 - Attività di controllo e recupero \_\_\_\_\_  
Art. 18 - Riscossione coattiva \_\_\_\_\_  
Art. 19 - Funzionario Responsabile \_\_\_\_\_  
Art. 20 - Disposizioni in materia di autotutela \_\_\_\_\_  
Art. 21 - Potenziamento dell'attività di accertamento \_\_\_\_\_  
Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie \_\_\_\_\_  
Art. 23 - Dichiarazione \_\_\_\_\_  
Art.24 - Entrata in vigore \_\_\_\_\_



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **TITOLO I – Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso, nonché la circolare esplicativa diramata dal Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

#### **Art. 2 - Terreni agricoli e fabbricati rurali - Esenzione dall'imposta**

1. 1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di **Villaperuccio** sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92
2. sono altresì esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il comune di **Villaperuccio** è compreso nell'elenco dei comuni montani predisposto dall'ISTAT ai sensi del comma 8. dell'art. 9 del D.Lgs 23 del 2001.

#### **Art. 3 - Aree fabbricabili**

1. 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto in egual modo alla determinazione delle tariffe e delle aliquote deliberate in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
3. 3. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. 4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente



dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

5. 5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

#### **Art. 4 - Rimborso per aree divenute inedificabili**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei **cinque anni** per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

#### **Art. 5 - Abitazione principale - definizione**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

#### **Art. 6 - Altri fabbricati - definizione**

1. Si definisce altro fabbricato l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano non utilizzata quale abitazione principale così come definita dal precedente art. 5.
2. Gli altri fabbricati, che non costituiscono abitazione principale e che non siano classificati come immobili rurali strumentali, sono soggetti all'aliquota ordinaria. La quota IMU degli altri fabbricati, pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base ordinaria alla base imponibile, è riservata allo Stato.

Le detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune, previste dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alla quota riservata allo Stato.

#### **Art. 7 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

#### **Art. 8 - Immobili degli enti pubblici**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.



## **Art. 9 - Agevolazioni**

1. Sono soggette alla **stessa aliquota e detrazioni** previste per l'abitazione principale:

- a) **la ex casa coniugale** del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
- b) **le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari**, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- c) **unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro**, a condizione che non risulti locata;

2. Sono soggette ai soli fini della detrazione di imposta previste per l'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

## **Art. 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili. (comma 3, art. 13 D.L. 201/2011)**

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati da almeno cinque anni, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, i motivi che determinano la situazione di inabitabilità/inagibilità o di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono in particolare:
  - a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  - b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato);
  - c) la presenza di requisiti di aeroilluminazione;
  - d) la mancata disponibilità di servizi igienici;
  - e) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- 3. La norma prevede che l' inagibilità e/o l' inabitabilità sia accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui a DPR28 dicembre 2000 n. 445, allegando fotocopia documenti d'identità;

## **Art. 11 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta**

1. La determinazione della misura delle aliquote e detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre



2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote e detrazioni previste per l'anno in corso.

3. In prima applicazione dell'imposta l'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo (**abitazione principale**) e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,4 %.
4. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 0,2 %.
4. L'aliquota da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili dello 0,76 %.

## **TITOLO II – Versamenti e rimborsi**

### **Art. 12 - Versamenti**

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. La Giunta ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di cui al comma 1 in caso di situazioni particolari.

### **Art. 13 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **2,50 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l'importo versato corrisponda al 100% dell'imposta dovuta e alla comunicazione scritta all'ente impositore.

### **Art. 15 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni (sei mesi) dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta



municipale propria.

#### **Art. 16 - Sanzioni ed interessi moratori**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **TITOLO III - Controlli**

#### **Art. 17 - Attività di controllo e recupero**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari **due punti e cinquanta** percentuali rispetto al tasso legale in vigore.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera **euro 12,00**.

#### **Art. 18 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

#### **Art. 19 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

#### **Art. 20 - Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### **Art. 21 - Potenziamento dell'attività di accertamento**



1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.
  
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

#### **Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art.23 – Dichiarazione**

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs n° 23 del 2011.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE

Dr. Piroso Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Zuddas Adriana



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal **3 NOV. 2012** per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Zuddas Adriana



Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale